

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 02/08/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 180/L/2022

OGGETTO: SMART WORKING E TUTELA DELLA GENITORIALITA' – LE NOVITA' PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 105/2022 che introduce nuove tutele in materia di **congedo di paternità** obbligatorio.

Nuove regole anche per il **diritto all'indennità di maternità** in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. Viene incrementata di un mese la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo.

Anche lo smart working acquisisce nuove regole di accesso prioritario per le lavoratrici e i lavoratori con figli di età inferiore a 12 anni.

E' approvato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/2022 il decreto legislativo 105/2022 con cui vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE n. 2019/1158 in materia di **work-life balance per i genitori e i prestatori di assistenza**.

Congedo obbligatorio di paternità

Resta confermata la durata massima del congedo obbligatorio fissata in **10 giorni lavorativi** fruibili dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Il congedo spetta al padre che lavora anche in aggiunta al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Congedo facoltativo

La durata complessiva del congedo viene fissata in **11 mesi** in caso di nucleo familiare monoparentale composto da un genitore solo, ovvero in caso di decesso o inabilità dell'altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino.

Aumenta a **9 mesi** il periodo di congedo parentale indennizzabile a carico dell'INPS nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, pari a 6 mesi ciascuno (7 in caso di padre che fruisce del congedo per almeno due mesi continuativi).

Il decreto porta, inoltre, da 6 a 12 anni l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.

Maternità anticipata lavoratrici autonome

Si introduce uno specifico diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Priorità di accesso allo smart working

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci